Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Ufficio di Gabinetto
21 SET. 2010
Prot. n. 13312

All'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica
SEDE

OGGETTO: *Incarico di consulenza ex art. 51, L. reg. sic. n. 41/1985. Ufficio di Gabinetto, nota prot. n. [illegible] Gab. del 28/05/2010. Periodo 11/06/2010 - 11/09/2010.*

RELAZIONE

Lo scrivente nel periodo in riferimento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della convenzione di consulenza siglata giorno 22 giugno u.s. ed approvata con D.A. 306208/Gab del 29/06/2010, ha fornito costantemente il proprio apporto professionale allorché chiamato a pronunciarsi dalla S.V. Ill.ma, o dai suoi Uffici di Diretta Collaborazione, su problematiche di natura giuridico-legali collegate alle attività espletate dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed afferenti l'esercizio di indirizzo politico.
In particolare ha espletato la propria consulenza:

- fornendo le proprie valutazioni e/o pareri in ordine a molteplici problematiche di natura giuridico-legale e di carattere amministrativo, anche attinenti contenziosi nei quali l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è stato coinvolto;
- pronunciandosi su aspetti controversi in ordine alla corretta applicazione e/o interpretazione di disposizioni di legge;
- svolgendo un'attività di studio ed approfondimento di specifiche problematiche e curando, ove necessario, la predisposizione di relazioni indirizzate all'Avvocatura dello Stato o ad altri organi consultivi e/o giudiziari;
- partecipando alla predisposizione di atti e/o provvedimenti amministrativi, ed operando, a tal fine, in stretto raccordo con gli Uffici di Diretta Collaborazione;
- svolgendo, inoltre, un'attività di studio ed approfondimento in merito a taluni aspetti propedeutici alla redazione di testi legislativi.

Ciò premesso, non potendo la presente relazione contemperare tutte le diverse richieste di interventi consultivi cui lo scrivente è stato chiamato a pronunciarsi nel periodo, si espongono qui di seguito talune delle vicende giuridiche da ritenersi più interessanti.

Istanza di accesso ex L. n. 241/1990.

Il caso ha riguardato il diritto di accedere agli atti (ex L. 241/1990) di soggetti che, seppure individuati per ricoprire determinati ruoli all'interno di un istituendo ente pubblico non economico, non erano stati concretamente destinatari di un formale provvedimento di nomina.

FULVIO SINAGRA
Avvocato
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 PALERMO
Tel. 091.34.91.46 - Fax 091.626.02.04

Nell'interpretare l'art. 22, co. 1, lett. b), L. 241/90, la giurisprudenza amministrativa si è ormai assestata nel ritenere che il soggetto legittimato a proporre istanza di accesso è colui che può vantare un interesse diretto, "concreto" ed "attuale", corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento" di cui viene chiesto l'accesso mentre, ai sensi del successivo art. 24, co. 3, è espressamente da escludere che si possa chiedere un accesso agli atti generali ed astratti al solo fine di un mero controllo di legittimità degli operati dell'Amministrazione.

Progetto di variazione territoriale *ex* L.R. 23/12/2000, n. 30.

Il caso in riguardo il progetto di variazione territoriale per l'istituzione di un "nuovo" Comune, a seguito dello scorporo di parti del territorio di altri Comuni.
L'art. 8 ("*variazioni territoriali e di denominazioni dei comuni*") prevede che alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate (comma 1). La norma specifica ancora che per "variazioni" deve intendersi, tra le altre ipotesi, l'istituzione di uno più comuni a seguito dello "scorporo" di parti del territorio di uno o più comuni (lett. a).
Per "popolazioni interessate" si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni (comma 3).
Nelle ipotesi di "istituzione di nuovi comuni" la consultazione referendaria non va riferita alla "intera popolazione" residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa ("intera popolazione") non possa riconoscersi un "interesse qualificato" per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa ("intera popolazione") non abbia alcun diretto collegamento", e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di "limitata entità" (comma 4).
Nell'ipotesi di cui al comma 4, le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire, risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (comma 5).
Infine la legge stabilisce che la consultazione referendaria può essere limitata agli abitanti residenti nel territorio (*recte* porzione di territorio da scorporare) del comune o dei comuni interessati alla costituzione di "nuovo" comune, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30% della popolazione complessiva del comune (comma 7 bis).
Infine, a mente dell'art. 10 ("*procedimento istruttorio*"), spetta all'Assessorato degli enti locali (oggi AA.LL.) verificare la legittimità del progetto ed eventualmente, all'esito dell'iter istruttorio, autorizzare la consultazione referendaria.
La giurisprudenza amministrativa ritiene che, nell'interpretare l'art. 8, L.R. n. 30/2000, non si possa prescindere da una lettura "*costituzionalmente orientata della norma*" e conforme all'art. 133 Cost., e quindi, partendo da tale presupposto, si è consolidata nell'affermare che la regola generale, *in subiecta materia*, è che le popolazioni debbano andare al voto (sulla "variazione") nella loro "interezza", come espressamente stabilito dal comma 3 (da ritenersi invero la norma base o

FULVIO SINAGRA
Avvocato
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 PALERMO
Tel. 091.34.91.46 - Fax 091.626.02.04

[illegible] riferimento).
[illegible]tanto qualora alla "intera" popolazione non possa riconoscersi un [illegible]teresse qualificato" in relazione al territorio da "variare", e [illegible]spetto al quale (territorio) la "intera popolazione" non abbia un [illegible]llegamento diretto", allora la consultazione referendaria può essere [illegible]ferita alla sola popolazione residente nel "territorio" da "variare" / [illegible]asferire (comma 4).
[illegible] ciò consegue che il "tetto" del 30% di cui al comma 7 bis non può che [illegible]vere un'unica interpretazione, assieme la più semplice e la più logica: [illegible] comma non introduce un freddo sbarramento matematico, ma semmai [illegible]nica una soglia al di sopra della quale lo "interesse qualificato" in [illegible]ferimento alla "intera popolazione" si presume *sic et simpliciter* [illegible]stente.
[illegible] altri termini, allorché la popolazione da "trasferire" (residente [illegible] porzione di territorio da "scorporare") supera il 30% della [illegible]polazione totale del Comune, al voto andranno tutti, perché lo [illegible] interesse qualificato" si presume vada riferito alla "intera [illegible]lazione" (così come espressamente detta il principio generale: comma

[illegible] sotto di quella soglia (30% sarà l'Amministrazione, in sede di [illegible]tione (art. 10), a stabilire se lo "interesse" è "qualificato" o [illegible] e quindi se alle urne debba andare l'intera popolazione (comma 3: [illegible] generale), o solo quella del territorio da trasferire (eccezione: [illegible], 5, e 7 bis).
[illegible] caso l'individuazione della "popolazione interessata" e dello [illegible]teresse qualificato" non sono vincolate e/o subordinate al solo dato [illegible], e ciò sia in relazione al territorio che alla popolazione, ma, [illegible] dovendosi tenere nel debito conto il dato (numerico), esse si [illegible]ondano su valutazioni e/o criteri di tipo socio-economico: in altri [illegible], sulle possibili conseguenze economiche e sull'impatto sociale [illegible] la "variazione territoriale" determinerebbe sul "nuovo" Comune e su [illegible] di origine.

[illegible]missioni "contestuali" ex art. 11, L.R. 15/09/1997, n. 35.

[illegible] ha riguardato le dimissioni della "metà + 1" dei membri di un [illegible] Comunale.
[illegible]missioni "contestuali" della "metà + 1" dei consiglieri determina la [illegible]azione (*recte* la presa d'atto) di decadenza del Consiglio da parte [illegible] Presidente della Regione con proprio decreto, su parere [illegible] regionale EELL, e la conseguente nomina di un Commissario [illegible] art. 11, L.R. 35/1997; artt. 53 e 55, L.R. 15/03/1963, n. [illegible].
[illegible] giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata, anche di recente ha [illegible]fermato, in particolare, che l'atto di rassegnazione delle dimissioni è [illegible] atto giuridico in senso stretto, i cui effetti non dipendono dalla [illegible]lontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento senza riguardo [illegible]'intenzione di chi lo pone in essere.
[illegible] altri termini per il G.A. il legislatore ha voluto far scaturire un [illegible] effetto giuridico (lo scioglimento dell'organo) al verificarsi di [illegible] mero fatto (le "contestuali" dimissioni di più della metà dei [illegible]siglieri): i motivi sono irrilevanti, ciò che conta è la presentazione [illegible]ntestuale".

FULVIO SINAGRA
Avvocato
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 PALERMO
Tel. 091.34.91.46 - Fax 091.626.02.04

Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge (art. 109 *bis*, L.R. 15.03.1963, n. 16).

Il caso ha riguardato la mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini fissati dalla legge.
L'art. 109 *bis*, comma 1, OREELL, statuisce che in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l'Assessore EELL nomina, anche senza previa diffida, un commissario (*ad acta*) per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del Consiglio per la necessaria approvazione. Lo stesso commissario *ad acta* approva direttamente il bilancio in "sostituzione" del Consiglio, laddove questo non provveda (comma 2). Il consiglio inadempiente viene sciolto secondo le procedure dell'art. 54 dell'OREELL (comma 3).

Disegno di legge: ***Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione, l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.***

Il scrivente ha svolto un'attività di studio ed approfondimento propedeutica alla redazione del disegno di legge in oggetto; in particolare detta attività ha riguardato la parte concernente l'aggiornamento della L.R. n. 10/1991, alla luce delle modifiche, recentemente intervenute, della legge statale sul procedimento amministrativo n. 241/1990.

Palermo 12.09.2010

Avv. Fulvio Sinagra

VISTO

FULVIO SINAGRA
Avvocato
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 PALERMO
Tel. 091.34.91.46 - Fax 091.626.02.04